

5967-19



C.I

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

Presidente

MARCO MARULLI

Consigliere

GIULIA IOFRIDA

Consigliere

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere - Rel.

Indennità
d'espropriazio
ne

Ud. 14/11/2018 CC

Cron. 5967

R.G.N. 12853/2014

ORDINANZA

sul ricorso 12853/2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in

(omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) ,

rappresentata

e difesa dall'avvocato

(omissis) ,

giusta procura a margine del

ricorso;

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

- resistente -

avverso la sentenza n. 1611/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblica il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO.

1

ord.
1916
2018

RILEVATO CHE

(omissis) chiese e ottenne decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Bari nel 2008, nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, per la somma di euro 26.223,20 oltre interessi, a titolo d'indennità d'esproprio di un fondo già di proprietà del defunto genitore (omissis) (omissis) .

Il Ministero dell'Economia e Finanze propose opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo che il credito fatto valere fosse inesigibile in quanto, trattandosi di credito acquisito alla massa ereditaria, l'opposta erede avrebbe dovuto dimostrare di aver presentato la denuncia di successione al fine di conseguire il pagamento della somma vincolata a favore della madre deceduta.

Si costituì la parte opposta la quale eccepì la nullità dell'atto di opposizione perché sottoscritta da soggetto non identificabile quale difensore, nonché l'infondatezza in quanto lo svincolo dell'indennità aveva originato il proprio diritto al pagamento della somma che ne era oggetto.

Il Tribunale, con sentenza del 22.5.12, accolse l'opposizione, rilevando: l'infondatezza dell'eccezione di nullità per la chiarezza della firma riferibile al difensore, stante comunque il mandato conferito all'Avvocatura dello Stato, e della domanda di pagamento della (omissis) poiché il diritto relativo all'indennità d'espropriazione era da ritenere *jure successionis* e non *jure proprio*, e avrebbe dunque richiesto la denuncia di successione.

La (omissis) propose appello, respinto dalla Corte d'appello di Bari, con sentenza del 28.1.13, osservando che: la sottoscrizione della procura *ad litem* poteva essere apposta anche da difensore diverso da quello che aveva redatto l'atto difensivo; pertanto, la irrituale stampigliatura sull'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, seguita dalla



sottoscrizione leggibile di un difensore diverso da quello indicato nella stessa stampigliatura, non infirmava la validità dell'atto di costituzione; sull'indennità d'espropriazione era dovuta l'imposta di successione, non essendo dunque applicabile l'art. 13 del d.lgs. n. 346/90, circa i beni esenti da tale imposta, in quanto non riguardava l'indennità in questione.

La ^(omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di presenziare all'eventuale udienza pubblica.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e art. 164, c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte d'appello pronunciato su questioni non oggetto dell'appello- quali il mandato difensivo e la sostituibilità degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato- invece che in ordine alla diversa questione formulata dell'illeggibilità della firma del soggetto che aveva firmato l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il quale non si era neppure qualificato come avvocato.

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 10 del d.lgs. n. 346/90, degli artt. 12, co. 4, e 14 della l. n. 865/71 e dell'art. 40, co. 2, della legge reg. n.27/85, nonché l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Al riguardo, la ricorrente si duole della violazione: dell'art. 12, comma 4, della l. n. 865/71 e dell'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 27/85 che disciplinano la procedura di svincolo e di pagamento della suddetta indennità; degli art. 10 e 12 del d.lgs. n. 346/90 secondo il cui disposto i beni espropriati e la relativa indennità non rientrano nell'attivo ereditario; dell'art. 14 della l. n. 865/71 secondo cui tutti i



diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere sull'indennità.

Inoltre, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha pronunciato sul secondo motivo d'appello, esaminando questioni diverse da quelle prospettate in tale capo d'impugnazione (quale l'illegittima subordinazione del pagamento della somma depositata a titolo d'indennità d'espropriazione alla denuncia di successione), peraltro richiamando giurisprudenza non pertinente.

Il primo motivo è infondato. La Corte d'appello ha chiaramente affermato, con valutazioni di fatto non censurabili in sede di legittimità, che la firma relativa al mandato conferito all'Avvocatura dello Stato era "assolutamente leggibile" e riferibile alla stessa parte, evidenziando al riguardo che era del tutto irrilevante la questione della cancellazione della firma a stampa apposta sull'atto di costituzione, fatto non pertinente alla critica formulata.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte d'appello ha ritenuto l'inesigibilità del credito relativo all'indennità d'espropriazione fatto valere dalla ^(omissis) che, siccome acquisito alla massa ereditaria, avrebbe richiesto la presentazione della denuncia di successione, in mancanza di norme legittimanti l'esenzione dalla tassazione.

La Corte ritiene che il giudice territoriale abbia erroneamente interpretato la domanda della ricorrente, applicando una normativa estranea al caso concreto. Invero, l'oggetto del giudizio consiste nell'accertare se la ^(omissis) abbia il diritto di percepire la somma liquidata a titolo d'indennità d'espropriazione di un immobile che era di proprietà della madre, svincolata a favore di quest'ultima, diritto nella cui titolarità la ricorrente era succeduta quale erede, pur non risultando presentata la denuncia di successione.



In proposito, la ricorrente lamenta che, nonostante lo svincolo della somma depositata presso la Cassa depositi e Prestiti, in esecuzione dell'art. 12, co. 4, della l. n. 865/71, ne era stato negato il pagamento a cagione della mancata presentazione della denuncia di successione.

Secondo l'orientamento, seppure risalente, di questa Corte, anche con riguardo a crediti di lavoro del *de cuius* in caso di successione legittima, non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo (da provarsi documentalmente mediante gli atti dello stato civile), mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità, la quale può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede, è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, e così per ottenere il pagamento dei detti crediti, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale (Cass., n. 5793/87).

Non ricorrono ragioni per discostarsi da tale orientamento. Invero, nel nostro ordinamento può dirsi sussistente il principio a tenore del quale l'adempimento di un'obbligazione non può essere paralizzata da un'eccezione di rilievo esclusivamente fiscale (fondata, nella fattispecie, sull'omessa presentazione della denuncia di successione).

Al riguardo, l'accoglimento del motivo in esame postula una motivazione parzialmente diversa dalle ragioni poste a sostegno del ricorso, e ciò in conformità di un orientamento consolidato per cui la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o

l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (Cass., ord. n. 18775/17).

Ora, se è vero che l'art. 10 del d.p.r. n.346/1990 (nel testo applicabile *ratione temporis*), al secondo comma, sancisce l'esclusione dei beni espropriati dall'attivo ereditario, mentre nella fattispecie si discute dell'inclusione dell'indennità nell'attivo ereditario, va rilevato che la fattispecie in esame pone la diversa questione dell'esigibilità della stessa indennità: se essa debba intendersi o meno subordinata alla denuncia di successione.

Al quesito va data risposta negativa. L'art. 12, co. 4, della l. n. 865, a tenore del quale "la Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nullaosta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato", va interpretato in un'ottica costituzionalmente orientata, posto che essa è diretta a ristorare l'espropriato della perdita del diritto di proprietà, e tale ristoro non tollera di sottostare ad adempimenti di natura fiscale, quantunque connessi alla successione ereditaria (la cui eventuale violazione comporta sanzioni inerenti alla sola questione fiscale).

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2018.

Il Presidente

Renzo Polverini

